



Statuto

Art. 1 Nome sede e durata

L'ASSOCIAZIONE FORESTALE TICINESE (AFT), costituita in data 19 maggio 1984 ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, viene ora denominata BoscoTicino.

Essa aderisce all'associazione nazionale BoscoSvizzero, associazione mantello dei proprietari di bosco, con sede a Soletta.

La sede è presso il proprio ufficio a Rivera nel Comune di Monteceneri.

La sua durata è illimitata.

Art. 2 Scopi

L'associazione ha i seguenti scopi:

- a) promuovere l'economia forestale e la difesa degli interessi dei proprietari di bosco
- b) informare i soci e il pubblico del settore bosco-legno con particolare attenzione all'economia forestale
- c) organizzare manifestazioni legate al settore, tra cui il Pentathlon del boscaiolo
- d) sostenere la salvaguardia e lo sviluppo delle funzioni del bosco
- e) favorire l'unione e la collaborazione dei proprietari di boschi nel Cantone Ticino
- f) promuovere l'utilizzo del legname ticinese
- g) sostenere la formazione del personale forestale
- h) collaborare con altre associazioni che hanno obiettivi simili e con le competenti autorità

L'associazione non ha scopo di lucro.

Art. 3 Soci

Possono essere soci:

- a) enti pubblici, proprietari di boschi, Stato, Comuni, Patriziati, Consorzi, Parrocchie ecc.
- b) persone fisiche e giuridiche proprietarie di boschi
- c) persone fisiche e giuridiche senza proprietà boschive ma che condividono gli scopi dell'associazione

Art. 4 Dimissioni ed esclusione

La qualità di socio cessa:

- a) con le dimissioni, che devono essere inoltrate per iscritto al comitato almeno un mese prima della fine dell'anno civile
- b) con l'esclusione, essa può essere decisa dall'assemblea quando un socio viene meno agli scopi dell'associazione o per altri motivi gravi
- c) con il mancato pagamento della tassa sociale per 2 anni consecutivi



Art. 5 Finanziamento

Il finanziamento dell'associazione è assicurato da:

- a) la tassa sociale
- b) i contributi dei produttori e dei compratori di legno (fondo del legno)
- c) gli introiti delle manifestazioni organizzate
- d) eventuali contributi volontari

Art. 6 Tassa sociale

I soci pagano la tassa sociale, fissata dall'assemblea.

Art. 7 Organizzazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea generale
- b) il comitato
- c) i revisori

Art. 8 Assemblea, convocazione, proposte

L'assemblea si tiene una volta all'anno entro la fine di giugno.

Assemblee straordinarie vengono convocate su decisione del comitato o su richiesta scritta di almeno 1/10 dei soci.

La convocazione avviene per iscritto oppure per via elettronica con l'indicazione delle trattande, almeno 20 giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea è di regola diretta dal presidente dell'associazione.

Proposte all'attenzione dell'assemblea generale devono essere motivate e presentate per iscritto al comitato almeno 10 giorni prima.

L'assemblea può validamente deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno, indipendentemente dal numero di soci presenti.

Ogni socio, ente pubblico o privato ha diritto a un voto.

Art. 9 Competenze

All'assemblea competono:

- a) la nomina del comitato
- b) la nomina del presidente
- c) la nomina dei revisori
- d) la definizione della tassa sociale e delle indennità dei membri di comitato e dei revisori
- e) l'approvazione del rapporto annuale, del preventivo e del consuntivo
- f) la delibera su proposte presentate dal comitato o dai soci
- g) l'approvazione e la revisione dello statuto
- h) lo scioglimento dell'associazione e la destinazione del patrimonio sociale
- i) l'esclusione dei soci



Art. 10 Comitato

Il comitato si compone di 7 membri in rappresentanza possibilmente di tutte le categorie attive o vicine al settore forestale privato e pubblico.

Il mandato dura 4 anni ed è rinnovabile.

Art. 11 Competenze del comitato

Il comitato dirige l'associazione ed in particolare ha le seguenti competenze:

- a) nomina il vice-presidente e il segretario, che può essere scelto anche al di fuori del comitato
- b) rappresenta l'associazione verso terzi
- c) attua le delibere dell'assemblea
- d) persegue gli scopi dell'associazione
- e) tiene la contabilità
- f) si occupa dei contatti con altre associazioni attive in settori simili

Art. 12 Diritto di firma

Nei confronti di terzi l'associazione è vincolata dalla firma collettiva a due del presidente, rispettivamente vice-presidente e del segretario.

Art. 13 Convocazione

Il comitato si riunisce su richiesta del presidente o di almeno 2 membri quando gli affari lo richiedono e prende la sua decisione a maggioranza semplice dei presenti.

I membri del comitato e della commissione di revisione ricevono un'indennità per ogni seduta, fissata dall'assemblea.

Art. 14 Commissione di revisione

La commissione di revisione è composta da tre membri nominati annualmente dall'assemblea.

Art. 15 Responsabilità

Per gli impegni dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione.

E' esclusa la responsabilità personale dei membri, rimane riservata la responsabilità personale delle persone che agiscono per l'associazione giusta l'art. 55 cpv. 2 del Codice civile.

Art. 16 Modifica dello statuto

Per la modifica dello statuto è necessaria la maggioranza di due terzi dei soci presenti all'assemblea.



BoscoTicino

Associazione dei proprietari di bosco

Art. 17 Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è possibile se l'assemblea lo decide con la maggioranza di due terzi di tutti i soci.

Sulla destinazione del patrimonio dell'associazione decide l'assemblea destinandolo a enti che perseguono scopi simili.

Art. 18 Disposizione finali

Per quanto non previsto dal presente statuto fa stato il CC.

Questo statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci dell'8 giugno 2016 a Rivera.